


07915-19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere la personalità e  
gli atti dell'interessato,  
a norma dell'art. 92  
d.lgs. 192/93 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge



**RITENUTO IN FATTO**

1. Il giudice monocratico del Tribunale di Firenze non ha convalidato l'arresto di [REDACTED], eseguito dai carabinieri di Firenze, per il reato di atti persecutori in danno di [REDACTED]

I carabinieri erano stati chiamati dalla persona offesa perché da lei avvertiti che, verso le ore 20 del 29 dicembre 2007, era stata rincorsa dal prevenuto mentr'ella stava facendo rientro nella propria abitazione. Fortunatamente, era riuscita a rientrare in casa prima che [REDACTED] la bloccasse, nonostante l'uomo avesse cercato di afferrarla per un braccio.

Ad avviso del giudicante l'arresto non era consentito, nel caso concreto, per l'assenza di flagranza o quasi flagranza, in quanto l'azione non si era svolta sotto l'osservazione dei militari operanti.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Firenze per violazione di legge. Deduce, al riguardo, che si è di fronte, nel caso di specie, ad una situazione di quasi-flagranza, che consentiva l'arresto da parte della polizia giudiziaria, in quanto l'arrestato fu sorpreso a circa 100 metri dall'abitazione della donna mentre aveva in tasca un biglietto simile a quelli lasciati, giorni prima, sul davanzale della finestra di [REDACTED]

3. Con memoria depositata in data 23 ottobre 2018 il difensore di [REDACTED] ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

1. Ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., "è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".

Come chiarito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 39131 del 24/11/2015, Rv 267591), la flagranza è caratterizzata dalla contestualità tra il reato e l'accertamento di polizia, nel senso che la percezione del reato - da parte di chi procede all'arresto - deve essere diretta e non mediata da terze persone (neppure da parte della vittima). La percezione è diretta, però, anche quando è desunta da fatti obbiettivi, quali sono il possesso - da parte del reo - di "cose" che colleghino il soggetto al reato, ovvero quando questi abbia indosso "tracce" che consentano di stabilire lo stesso collegamento. Dal che si arguisce che, per potersi parlare di flagranza, è sufficiente che siano desumibili, dal contesto, elementi che provino, nella maniera anzidetta, la commissione di un reato (per il quale è consentito l'arresto in flagranza) e di attribuirlo con certezza ad un soggetto determinato. Lo ratio della norma - che comporta una deroga importante al principio di cui all'art. 13 Cost. - è, infatti, quella di autorizzare un intervento repressivo immediato da parte delle forze di polizia - senza l'ordine del magistrato - allorché sia ridotto al minimo il pericolo di una ingiusta compromissione della libertà personale.



2. L'applicazione pratica di tali criteri deve tener conto della natura dei reati che si tratta di reprimere, giacché nei reati abituali – che richiedono un processo ideativo capace di ricondurre ad unità azioni ed omissioni che, di per sé, non integrano alcun reato (o, quantomeno, non integrano il reato per cui è consentito l'arresto in flagranza) – le "cose" o le "tracce" che rimandano all'autore di un reato non possono essere apprezzate senza la collaborazione informativa della vittima, che consenta di iscrivere le condotte del reo in un quadro normativamente delineato, e senza riconoscere all'agente (quello che procede all'arresto) la facoltà di avvalersi di quel "contributo" per l'interpretazione degli elementi (le cose e le tracce), relativi alla persona del colpevole, che consentono di ravvisare lo stato di flagranza. Tanto, perché sia possibile l'arresto di chi si rende responsabile di reati abituali (possibilità espressamente contemplata dall'art. 380 cod. proc. pen., che, anzi, lo rende obbligatorio per i maltrattamenti e gli atti persecutori), giacché ben raramente il soggetto (pubblico o privato) abilitato ad effettuare l'arresto assiste direttamente a tutta la sequenza criminosa che integra l'abitualità.

Ciò significa che, nei reati abituali, all'arresto in flagranza è possibile procedere anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto derivi da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché, per quanto si è detto, tale soggetto assista ad una frazione dell'attività delittuosa che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma; ovvero, purché – già forte del suo bagaglio conoscitivo – il soggetto in questione sorprenda il reo con cose o tracce dalle quali appaia che questi ha commesso il reato immediatamente prima.

3. Facendo applicazione di tali criteri al caso di specie deve affermarsi che l'arresto è stato legittimamente eseguito. I carabinieri avevano già ricevuto, in precedenza, denunce della vittima, la quale aveva lamentato che, almeno in due occasioni, [REDACTED] si era appostato di fronte alla finestra della sua abitazione ed aveva preso a masturbarsi; in un caso aveva anche cercato di arrampicarsi fino alla finestra. Inoltre, in altre occasioni l'uomo aveva lasciato un biglietto – su cui era scritto il proprio numero di telefono - nella serratura della porta o sul davanzale della finestra della [REDACTED], il 29 dicembre 2017 aveva rinchiuso la donna e tentato di bloccarla, con intenzioni evidentemente malevoli.

Allorché, il 29 dicembre, accorsero sul posto, i carabinieri trovarono [REDACTED] nei pressi dell'abitazione della donna e, perquisito, rinvennero sulla sua persona biglietti analoghi a quelli descritti da quest'ultima, nonché un telefono cellulare al cui interno era contenuta una scheda SIM corrispondente al numero di telefono segnato sui bigliettini. E' evidente, quindi, che il 29 dicembre

2017 sulla persona di [REDACTED] furono rinvenute cose dalle quali appariva che il reato di atti persecutori era stato commesso immediatamente prima.

L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto.

**P.Q.M.**


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 3/12/2018

Il Consigliere Estensore

(Antonio Settembre)



Il Presidente

(Paolo Bruno)

